



Quesito 1:

All'art. 1 **PREMESSE** del Disciplinare di Gara viene indicato che "L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice)."; concetto richiamato poi all'art. 17 **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE** dello stesso Disciplinare.

Riguardo al criterio del minor prezzo, l'art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. 50/2016 recita che tale criterio si applica "...per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a)".

A tal riguardo, siamo a evidenziare che le prestazioni richieste nella presente procedura, di seguito riportate:

A) Servizio di manutenzione programmata e correttiva full risk degli impianti di produzione e distribuzione gas medicinali e tecnici dei presidi ospedalieri dell'Azienda Ospedaliera di Catanzaro e servizio di verifica e manutenzione degli impianti di distribuzione dei gas delle ambulanze

B) Altri servizi e forniture sotto elencati:

Servizio di supporto alla gestione operativa e di emergenza,

Rilievo degli impianti esistenti,

Predisposizione e messa a disposizione di un sistema informatico per la gestione dell'appalto,

Formazione ed aggiornamento del personale.

sono caratterizzate da una significativa quantità di elementi tecnici che richiedono la conoscenza e il necessario confronto tra quanto le imprese candidate intendano offrire e che non giustificano pertanto l'applicazione del criterio del minor prezzo.

A chiarimento del concetto, per un servizio, così critico, di gestione di un impianto, Dispositivo Medico, che, attraverso chilometri di linee di distribuzione, veicola al letto del paziente un Farmaco, le cui caratteristiche di composizione e qualità, per garantirne la somministrazione, devono essere le medesime della fonte, non è pensabile di ignorare cosa le imprese candidate offrano in termini di:

progettazione puntuale, tutt'altro che standard o standardizzabile (in relazione a quanto espresso dalla richiamata lettera b del comma 4 dell'art. 95 del D.L. 50/2016 e ss.mm.ii.), del piano di manutenzione programmata e correttiva full risk, da elaborare sulla base delle caratteristiche degli impianti, delle loro condizioni attuali, delle attività da prevedersi per garantirne l'efficienza prestazionale, dei mezzi e delle risorse da dimensionare in funzione per l'applicazione e il rispetto di quanto previsto dallo stesso piano,

organizzazione e coordinamento di un'apposita struttura, sicuramente differente per ogni azienda partecipante, per la gestione più opportuna degli interventi in reperibilità e/o manutenzione straordinaria,



progettazione specifica del rilievo e dell'analisi degli impianti gas medicinali partendo delle richieste minime del CSA,

tipologia di software messi a disposizione dalle imprese candidate, con la dettagliata descrizione delle caratteristiche e dell'architettura del software stesso, della facile fruibilità dei contenuti, delle modalità degli accessi da parte degli utenti autorizzati, della gestione e di protezione dei dati, di performance rese, delle analisi, elaborazioni e statistiche disponibili, funzionali ad una corretta conduzione dell'appalto,

progettazione dei corsi di formazione in termini di tipologia dei corsi stessi, argomenti proposti, modalità e tempi di erogazione, profili e specializzazioni dei docenti incaricati.

Oltre all'evidenza testè rappresentata di non essere in presenza di un servizio standardizzato o le cui condizioni sono definite dal mercato, la scelta del criterio del minor prezzo è in generale in contrasto con la ratio del Codice dei Contratti Pubblici, che indirizza le stazioni appaltanti a considerare, come criterio di aggiudicazione preferibile, l'offerta economicamente più vantaggiosa, come recita il comma 2) dello stesso articolo 95 "le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo...".

Inoltre, anche rispetto alla intensità di manodopera, richiamata sempre all'art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. 50/2016, è assolutamente da verificare la stima dell'incidenza al 40% indicata all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), soprattutto in relazione alla richiesta di presidio fisso di personale tecnico indicata all'art. 8 dello stesso CSA, dei CCNL applicati e a tutto il resto della manodopera probabilmente non considerata per l'erogazione di tutti gli altri servizi richiesti in gara.

Amnesso e non concesso, poi, che la stima della manodopera sia plausibile, in considerazione del fatto che la percentuale del 40% indicata è riferita alla base d'asta della gara e non all'importo del contratto che scaturirebbe dal ribasso sulla base d'asta proposto dalla ditta aggiudicataria, risultando i costi di manodopera "incomprimibili" (non variabili con il ribasso), non sarebbe così remota la possibilità che l'incidenza della manodopera superi il 50% del valore contrattuale; in questa circostanza, si rientrerebbe nel caso dei servizi ad alta intensità di manodopera, che, per quanto previsto al comma 3, lettera a) dell'art. 95 e al comma 1 dell'art. 50 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, devono essere aggiudicati necessariamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Alla luce di quanto sopra espresso, siamo quindi a chiedere che venga opportunamente rettificato il metodo di aggiudicazione, optando per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, consentendo pertanto alle imprese di confrontarsi, sulla base di elementi di valutazione coerenti le vostre esigenze, con proposte tecniche aderenti o migliorative, in rispetto e difesa del principio di par condicio tra tutti i concorrenti.

Risposta:

In riferimento alla richiesta di rettificare del metodo di aggiudicazione riportato nel bando di gara , si precisa che per la questione in oggetto di gara si ritiene che quanto disposto nel bando si ain linea con l'art.95 comma 4 lett. b.



Quesito 2:

Buongiorno,

con la presente siamo a richiedere risposte per quanto segue:

1. A pag. 9 del disciplinare di gara al punto 7.3 viene richiesto un fatturato specifico complessivo minimo di €. 280.000,00 pari a due annualità dell'importo di appalto. Il canone annuo di manutenzione è pari ad €. 175.000,000 + €. 3.500,00 di oneri = tot. Annuo €. 178.500,00 x 2 annualità = €. 357.000,00. Si chiede di precisare l'importo esatto richiesto.
2. A pag. 11 del disciplinare al punto 9 "Subappalto" al terzo periodo viene indicato che l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione. L'articolo 105 comma 14 del codice prevede quanto segue: "L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto". Si chiede di rettificare quanto segnalato.
3. A pag. 22 del disciplinare di gara dopo il punto 5 si riporta: "Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nel limite massimo del 40%, ai sensi dell'art. 105, del Codice". In base all'art. 49 del DL Semplificazioni 2021 convertito, alla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 ottobre 2021, in deroga alle norme in vigore che prevedevano un limite del 30 e poi del 40 per cento, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture, si chiede di rettificare il limite previsto.
4. A pag. 23 del disciplinare di gara al punto 5 viene riportato "Si impegna, ai sensi dell'art. 8 del Programma Quadro "Sicurezza e Legalità per lo sviluppo della Regione Siciliana", pena il recesso del contratto.....", si chiede di rettificare.
5. A pag. 27 del disciplinare di gara alla lettera a) e all'ultimo periodo della stessa, si riporta: "il ribasso unico percentuale offerto sull'importo complessivo – triennale – a base d'asta dell'appalto cui l'offerente intende partecipare....", si chiede di confermare che trattasi di 48 mesi.
6. Si chiede di precisare se il criterio di aggiudicazione dell'offerta economica utilizzato, in caso di offerte pari o superiori a 10, preveda l'esclusione automatica delle offerte superiori alla soglia di anomalia.
7. Si segnala che sui portali ANAC non è possibile procedere con la creazione del PassOE e del contributo ANAC perché non ancora presenti.

Risposta:

1. Il Calcolo del fatturato specifico è rimandato esclusivamente alle stazioni appaltanti come previsto dal codice art. 83 comma 4 e 5.
2. Il subappalto è rimandato al codice dei contratti D.lgs 50/2016 art. 105.
3. Si conferma quanto sancito al codice dei contratti D.lgs 50/2016 art.105 e quanto definito nel disciplinare di gara approvato con atto di deliberazione n° 752 del 31/10/2022 quindi lex specialis di gara "e che vincola al suo rispetto i partecipanti e contestualmente la stazione appaltante".



4. Si predispongono una rettifica non sostanziale del disciplinare di gara sostituzione della parola Sicilia con Calabria e triennale con 48 mesi.
5. Si predispongono una rettifica non sostanziale del disciplinare di gara: sostituzione della parola triennale con 48 mesi.
6. Si riporta quanto indicato nel disciplinare: *“Calcoli per determinare la “soglia di anomalia”, sono troncate alla quarta cifra decimale. In presenza di offerte economiche uguali si procede, nella stessa seduta pubblica, esclusivamente al Sorteggio per l’individuazione del primo e secondo nella graduatoria. Si procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. Qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5 (cinque), ai sensi dell’art. 97, comma 3bis del “Codice” non si procederà al calcolo di cui al sopracitato calcolo della soglia di anomalia e in tal caso la commissione proporrà l’aggiudicazione all’offerta che presenta il maggior ribasso, fatta comunque salva la facoltà della Stazione appaltante di valutarne la congruità, se la stessa appaia anormalmente bassa. Qualora il numero delle offerte è inferiore a 10 (dieci), ai sensi dell’art. 97, comma 8 del “Codice” l’esclusione automatica non opera.*
7. *I concorrenti possono generare il Passoe.*

Il Rup
Geom. Ivan Mancuso.
F.to